

IL DECRETO-LEGGE N. 130 DEL 2020: IL NUOVO DECRETO IMMIGRAZIONE

Il decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di immigrazione, interviene per correggere e superare gli aspetti più critici e incostituzionali dei cosiddetti “decreti Salvini”¹, che alla prova dei fatti hanno dimostrato tutta la loro inconsistenza.

Il Presidente della Repubblica, al momento di promulgare la conversione in legge del secondo decreto Salvini², [in una lettera inviata](#) contestualmente ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio aveva segnalato alcuni profili che suscitavano “rilevanti perplessità”, auspicando di fatto un nuovo intervento del legislatore. In particolare, veniva sottolineato che la limitazione o il divieto di ingresso delle navi delle ONG possono essere disposti ma “nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia”, con un riferimento esplicito alla Convenzione di Montego Bay.

Il 9 luglio scorso la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, abolendo una delle parti più contestate della prima legge Salvini sull’immigrazione³. La Consulta ne ha dichiarato l’incostituzionalità per due motivi: è “irrazionale”, perché non serve a controllare il territorio che è la finalità dichiarata dal decreto, e poi “per l’irragionevole disparità di trattamento”, visto che rende più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi anche ad essi garantiti.

Non solo, entrando negli aspetti più di merito, come ha osservato il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, invece di garantire la sicurezza dei nostri territori e delle nostre comunità: “i precedenti decreti avevano stressato il sistema di accoglienza al punto di renderlo inefficace perché, di fatto, sono stati esclusi dai centri moltissimi immigrati finiti in una terra di nessuno in condizioni di precarietà e clandestinità”⁴. Secondo il Centro

¹ Sono il decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018 e il decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019.

² [Dossier n. 27](#): “Decreto sicurezza bis: la fabbrica della paura”, del 24 luglio 2019, Ufficio Documentazione e Studi Gruppo deputati PD.

³ [Dossier n. 3](#): “Note sul decreto insicurezza” del 28 novembre 2018, Ufficio Documentazione e Studi Gruppo deputati PD.

⁴ [Avvenire](#): “Basta persone ridotte a fantasmi, ora flussi migratori regolari”. Intervista al Ministro Lamorgese, a cura di Vincenzo R. Spagnolo, 11 ottobre 2020.

Studi e Ricerche IDOS, il numero dei **migranti non comunitari scivolati nell'irregolarità** per effetto dei decreti Salvini sarebbe cresciuto, nei due anni successivi, di **120-140.000 irregolari**⁵.

Il decreto interviene, anzitutto, sulla **convertibilità in permessi di lavoro** di alcune tipologie di **permessi di soggiorno**: per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori o **per cure mediche** dello straniero che versa in **gravi condizioni psico-fisiche** o derivanti da **gravi patologie**.

Quanto poi alla **protezione internazionale**, le modifiche introdotte, rispetto alla precedente normativa, riguardano la **procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande**, nonché la gestione delle **domande reiterate** in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Il Governo ha inteso **contemperare** l'esigenza dello Stato di mantenere il **rigore e il rispetto delle regole** con quella dei cittadini stranieri di avere il **riconoscimento di garanzie e tutele**.

Sono state estese le categorie di soggetti che possono beneficiare di **permessi di soggiorno per protezione speciale**, per seri motivi di carattere umanitario o nel rispetto di obblighi internazionali dello Stato italiano. La nuova normativa prevede che **non possa essere espulsa o respinta** e piuttosto **meriti protezione**, non solo, come già era previsto sino ad oggi, la persona che rischiava di subire torture, ma **anche chi rischia di subire trattamenti inumani o degradanti** nel paese d'origine e chi rischia la **violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare** nel territorio nazionale. **In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento** verso uno Stato in cui lo **straniero** possa essere **oggetto di persecuzione per motivi di "orientamento sessuale" e di "identità di genere"**

Il **permesso di soggiorno per protezione speciale** è stato portato da 1 anno a **2 anni**.

Infine, sempre in materia di **protezione complementare**, è stata ampliata la nozione del **permesso di soggiorno per calamità naturale**: non si richiede più che lo stato di calamità sia eccezionale e transitorio ma che la situazione sia di **"grave" calamità**.

Viene altresì espressamente prevista, dopo la pronuncia della Consulta, **l'iscrizione del richiedente protezione internazionale nell'anagrafe della popolazione residente**.

Si inserisce l'obbligo per i prefetti di sentire i sindaci prima di aprire nuovi centri di accoglienza e si prosegue nell'azione di tutela e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con una legge che è diventata un riferimento per l'intera Europa.

Quanto alla questione del **soccorso in mare**, dopo le forti critiche al secondo "decreto Salvini", la nuova disciplina ha modificato il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni delle **ONG**. In particolare, il nuovo decreto prevede una **deroga al divieto o limite di navigazione**, quando si tratta di **navi che abbiano effettuato operazioni di**

⁵ Anticipazione del [Dossier Statistico Immigrazione 2020, 30^ edizione, realizzato dal Centro studi e ricerche IDOS](#) in partenariato con Confronti.

soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera, operazioni effettuate nel **rispetto delle indicazioni** della competente **autorità per la ricerca e il soccorso in mare**, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle **convenzioni internazionali** in materia di diritto del mare, della **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali** e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di **diritto di asilo**.

Viene, inoltre, **dimezzato il tempo** di attesa della risposta alla **domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana** da 4 a 2 anni, come era prima dei decreti Salvini.

Infine, in materia di accoglienza, è stato creato il nuovo **Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, che sostituisce il SIPROIMI⁶, ritornando a un sistema simile ai vecchi SPRAR⁷. Le funzioni di **prima assistenza o soccorso** verranno gestite nei **centri governativi ordinari e straordinari** istituiti dal Ministro dell'interno. La successiva fase di **accoglienza**, invece, viene **affidata agli enti locali** e si articolerà in **due livelli di servizi**, distinti a seconda che si tratti di **soggetti richiedenti protezione internazionale** ovvero **titolari della stessa**. Nel primo caso sono previsti **servizi** di assistenza sanitaria, sociale e psicologica nonché di mediazione linguistico-culturale, nel secondo caso si aggiungono **servizi di integrazione** del soggetto, tra cui l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Il decreto-legge n. 130, infine, prevede **altre disposizioni** riguardanti le comunicazioni con l'esterno di detenuti sottoposti al regime del 41-bis; il reato di rissa; il "Daspo urbano" per i locali pubblici; il contrasto al traffico di stupefacenti via internet; la disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che diventa il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura.

Sul disegno di legge è stata posta la questione di fiducia sulla quale il Gruppo del Partito Democratico ha votato a favore – come ha spiegato il **relatore Carmelo Miceli (PD)** – “per coerenza al programma di Governo e per mantenere fede ad un impegno solenne assunto anzitutto con la propria coscienza. Per ridare al nostro Paese il suo volto umano e per lasciarci alle spalle un periodo di assurde contrapposizioni tra diritti e valori fondamentali, quali quelli della vita, della sicurezza e della salute; una contrapposizione figlia di un disegno politico lucido e pericoloso, che, facendo leva sulle paure ancestrali, ha individuato nel diverso e soprattutto nel migrante la causa del male e dell'insoddisfazione dei cittadini italiani. Un “sì” per superare quelle inaccettabili semplificazioni concettuali che hanno visto diventare, senza alcuna distinzione, bambine, donne e uomini che fuggono da guerre, torture e carestie, pericolosi invasori della nazione, portatori di malattia e delinquenza.”

⁶ Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

⁷ Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale” ([AC 2727](#)) – relatori Carmelo Miceli (PD) e Vittoria Baldino (M5S) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

PERMESSO DI SOGGIORNO E CONTROLLI DI FRONTIERA (ART.1)

L’articolo 1 è dedicato alle **norme in materia di permesso di soggiorno e di controlli di frontiera** e reca modifiche al Testo unico sull’immigrazione⁸.

Quote annuali di ingresso per lavoro

Con un emendamento, approvato in Commissione Affari Costituzionali, si ripristina la possibilità che i **decreti di programmazione delle quote di ingresso per lavoro**⁹, seppur **adottati in via provvisoria**¹⁰, in mancanza di programmazione triennale, risultino **adeguati al fabbisogno lavorativo** del paese, **eliminando il termine fisso** (“entro il 30 novembre”) e il **vincolo del numero massimo** di quote **stabilite nell’antecedente decreto** emanato. In sintesi, la “transitoria” determinazione numerica dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo cessa di essere vincolata da quanto deliberato nell’anno precedente, il che consente di **rendere anche più realistiche e funzionali le quote di ingresso** rispetto all’effettivo bisogno di manodopera (art. 1, co. 1, lettera 0a)).

Quindi eliminare il farraginoso vincolo di indicare entro il 30 novembre dell’anno in corso la quota massima di migranti ammissibile per motivi di lavoro per l’anno successivo è uno **strumento per** consentire al Governo di **modificare tale quota in qualsiasi momento dell’anno, anche in difetto**, così da rispondere con immediatezza ad eventuali esigenze di maggior controllo sopravvenute.

Limiti al rifiuto o revoca del permesso di soggiorno

Si prevede che **rifiuto o revoca del permesso di soggiorno** non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal **“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato”**. Questo richiamo alle norme costituzionali e al diritto

⁸ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

⁹ Un decreto del Presidente del Consiglio (DPCM), sentite tra l’altro le competenti Commissioni parlamentari.

¹⁰ V. art. 3, co. 4, del D.lgs. n. 286 del 1998.

internazionale era stato abrogato da uno dei “decreti Salvini”, il decreto-legge n. 113 del 2018 (art. 1, co. 1, lettera a)).

La norma recepisce un’osservazione contenuta nella [lettera del Presidente della Repubblica](#), contestuale alla promulgazione della legge n. 132 del 2018 di conversione del decreto-legge n. 113.

Permessi di soggiorno e convertibilità in permessi di lavoro

Quando ricorrano i requisiti è ammessa la **conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro** (art. 1, co. 1, lettera b)), dei seguenti **permessi di soggiorno**:

- ✓ **per protezione speciale;**
- ✓ **per calamità;**
- ✓ **per residenza elettiva straniero** (titolare di una pensione percepita in Italia);
- ✓ **per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide);**
- ✓ **per attività sportiva;**
- ✓ **per lavoro di tipo artistico;**
- ✓ **per motivi religiosi;**
- ✓ **per assistenza minori;**
- ✓ **per cure mediche** dovute a **gravi condizioni psico-fisiche** o derivanti da **gravi patologie**¹¹.

Divieto di respingimento, espulsione o estradizione

Si **estende** l’ambito di applicazione del **divieto di espulsione** (art. 1, co. 1, lettera e)), come disciplinato nel Testo unico dell’immigrazione¹².

Un **emendamento** approvato in Commissione, durante l’esame di merito, stabilisce che **in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento** verso uno Stato in cui lo **straniero** possa essere **oggetto di persecuzione per motivi di “orientamento sessuale” e di “identità di genere”** oltre a quelli già previsti “di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”. Questa integrazione offre, dal punto di vista giuridico, maggiori certezze di tutela ai richiedenti LGBT+; inoltre, impedirà di inserire tra i “paesi di origine sicuri” queglii Stati, come il Mali, l’Afghanistan, il Pakistan e il Gambia, dove l’omosessualità viene repressa penalmente, in alcuni casi, anche con la pena di morte (come invece è avvenuto con il [decreto interministeriale 4 ottobre 2019](#)).

¹¹ Punto aggiunto, con un emendamento, durante l’esame di merito in Commissione Affari Costituzionali.

¹² Gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari Costituzionali modificano ulteriormente l’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione.

Non sono ammessi il **respingimento o l'espulsione o l'estradizione** di una persona verso uno Stato qualora esistano **fondati motivi** di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a **tortura o a trattamenti inumani o degradanti** o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di **violazioni sistematiche e gravi** dei diritti umani. Il divieto è del pari esteso quando sussistono **fondati motivi** di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **"violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare"**. A meno che non sia **necessario** per ragioni di **sicurezza nazionale**, di **ordine e sicurezza pubblica**, nonché di **protezione della salute** nel rispetto, sempre, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati¹³ e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai fini della **valutazione** del rischio di violazione, si tiene conto **della natura e della effettività dei vincoli familiari** dell'interessato, del suo **effettivo inserimento sociale** in Italia, della **durata del suo soggiorno** nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di **legami familiari, culturali o sociali** con il suo Paese d'origine.

Non possono essere espulsi o respinti gli **stranieri** che versano **"in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie"**, accertate mediante idonea **documentazione** rilasciata da una **struttura sanitaria pubblica** o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare **un rilevante pregiudizio alla salute** degli stessi, **in caso di rientro nel Paese** di origine o di provenienza.

Permessi speciali di soggiorno: per calamità, lavoro dei ricercatori, cure mediche

Il **permesso di soggiorno per calamità** è ora previsto **in caso di "grave" calamità** e non più quando il Paese, verso il quale lo straniero deve fare ritorno, si trovi in una situazione di "contingente ed eccezionale" calamità, come richiedeva il "decreto Salvini"¹⁴. La modifica apre al riconoscimento di tutte quelle situazioni caratterizzate da una lunga durata come quelle determinate dai **mutamenti climatici** e non solo da catastrofi come terremoti o inondazioni (art. 1 co. 1, lettera f)), considerato che l'eccezionalità di un evento non determina necessariamente la sua gravità. I permessi hanno una durata di soli 6 mesi e possono essere rinnovati soltanto se permangono le condizioni di grave calamità e se il soggetto non è quindi nelle condizioni di tornare nel proprio Paese. In merito alla **convertibilità** del permesso di soggiorno per calamità **in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**, il Governo ha chiarito che **non è previsto alcun automatismo** e che la conversione avviene esclusivamente nel caso in cui il soggetto abbia **un regolare contratto di lavoro**.

Novità significative anche per quanto riguarda gli stranieri che hanno svolto **attività di ricerca scientifica** nel nostro paese e intendono fermarsi per lavorare, ad essi si applicheranno, tra l'altro, le **regole generali** in materia di **assistenza sanitaria** per gli "stranieri regolarmente soggiornanti"¹⁵.

¹³ Carta firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.

¹⁴ Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018.

¹⁵ Art. 34, co. 3, D.lgs. n. 286 del 1998

Lo **straniero**, munito di passaporto valido o di altro documento equivalente, che ha completato l'**attività di ricerca**, alla scadenza del permesso può **dichiarare** la propria immediata "**disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro**" presso i servizi per l'impiego, come previsto dalla normativa vigente ¹⁶ e richiedere un **permesso di soggiorno** di durata non inferiore a 9 e non superiore a 12 mesi al fine di **cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata**. (art. 1, co. 1, lettera g)).

Per quanto riguarda il **permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati**, al compimento del **diciottesimo anno d'età**, concesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, si ripristinano due disposizioni soppresse dal "decreto Salvini"¹⁷ **il mancato rilascio del parere** da parte del "Comitato per i minori stranieri" **non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno**; nonché la previsione dell'applicazione a tale procedimento del **silenzio assenso** (art. 1, co. 1, lettera h)).

Il **permesso di soggiorno per cure mediche** ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile, finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente, altra significativa **novità**, lo **svolgimento di attività lavorativa ed è quindi convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**. (art. 1 co. 1, lettera i)).

Soggiorni di breve durata per studenti

Con un richiamo alle disposizioni della legge n. 68 del 2007 sui soggiorni brevi, non si richiede il permesso di soggiorno agli **studenti** delle filiazioni in Italia di **università** e istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nel caso in cui **il soggiorno non sia superiore a 150 giorni**.

Transito e sosta per le navi mercantili. La questione delle ONG

Per quanto riguarda la questione delle **navi ONG**, le nuove norme¹⁸ **disciplinano soltanto il transito e la sosta**, senza più fare riferimento all'ingresso della nave nel mare territoriale. Nel dettaglio, **il Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, **per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con la Convenzione di Montego Bay**¹⁹, **può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale**, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non rientrano in questa previsione le **operazioni di soccorso** immediatamente **comunicate al centro di coordinamento competente** per il soccorso marittimo e **allo Stato di bandiera** ed effettuate nel **rispetto delle indicazioni della competente autorità** per la ricerca e il soccorso in mare. Indicazioni emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle **convenzioni internazionali** in materia di diritto del mare, nonché – come specificato nel corso dell'esame in Commissione – della **Convenzione**

¹⁶ Articolo 19 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

¹⁷ Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018.

¹⁸ Il comma 2 dell'articolo 1, come riscritto da un emendamento approvato in Commissione.

¹⁹ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di **diritto di asilo**, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti²⁰.

Le sanzioni penali

Nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto dalla disposizione c'è una multa da **10.000 a 50.000 euro**, che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista. Con questo provvedimento **il divieto di transito e sosta** impartito ad una nave per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico non solo **rimane in vigore** ma, come prima dei "decreti sicurezza", **torna ad essere un reato penale**; un reato penale e non più una mera sanzione amministrativa, punito ai sensi dell'articolo 1102 del codice della navigazione con pene più gravi.

Abrogate le norme per la confisca e distruzione delle navi ONG

Sono contestualmente **abrogate** le disposizioni del "**decreto Salvini**"²¹ che prevedevano, in particolare, una **sanzione amministrativa** da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione (art. 1, comma 1, lettera d)).

I beni degli scafisti agli enti del terzo settore (ART. 1-BIS)

Un articolo aggiuntivo prevede che i **beni sequestrati nelle operazioni di polizia** finalizzate alla prevenzione o alla repressione **dell'immigrazione clandestina** possano essere **assegnate ad enti del terzo settore**²² che ne abbiano formulato espressamente richiesta **per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali**, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 2)

Procedura accelerata e procedura prioritaria

L'**articolo 2** interviene sulla **procedura di esame delle domande di protezione internazionale**, sulla relativa **decisione** e sulle procedure di **impugnazione**²³.

La decisione di applicare ad alcune categorie di richiedenti la procedura accelerata, in luogo di quella prioritaria, è giustificata da **motivi di opportunità e funzionalità**. L'elemento

²⁰ Legge 16 marzo 2006, n. 146.

²¹ Decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis)

²² Di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

²³ Si modifica il **D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25** di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

fondante della **procedura accelerata** è la sua applicazione a soggetti che potrebbero essere sospettati di voler **accedere a forme di protezione, senza averne le caratteristiche**. Il Governo ritiene invece che **le persone più bisognose di protezione** debbano fruire di un **canale agevolato**, quale la **procedura prioritaria**, mentre agli altri richiedenti si applica, appunto, la procedura accelerata.

In sintesi, viene modificata la procedura di “**esame prioritario**” e di “**esame accelerato**” delle **domande di riconoscimento della protezione internazionale**, prevedendo, tra l'altro, che le **domande** presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il **trattenimento** in uno *hotspot* o in un **centro di permanenza per i rimpatri** e le domande presentate da cittadini provenienti da un **paese di origine sicuro**, fermo restando l'esame con procedura accelerata, **non siano più esaminate in via prioritaria**.

Le Commissioni territoriali possono disporre – grazie ad una modifica in Commissione Affari Costituzionali – **l'audizione dell'interessato**, quando possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche “**mediante collegamenti audiovisivi a distanza**”, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente (art. 2, co.1, lettera 0a)).

Inoltre, **rientrano nella procedura accelerata** le domande presentate da **persona sottoposta a procedimento penale**, o **condannato** con sentenza anche non definitiva, per gravi reati, la cui condanna preclude l'acquisizione dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. Si tratta di **reati di grave allarme sociale** tra cui associazione di tipo mafioso, terrorismo, strage, ecc.

Il richiedente la protezione internazionale è informato di quale procedura viene seguita: ordinaria, prioritaria o accelerata. Per quanto riguarda “**l'esame prioritario**”, novità importante, la Commissione territoriale deve informare “**tempestivamente**” il richiedente, non più semplicemente “all'avvio del colloquio”, come prevedeva prima la legge (art. 2, co. 1, lettera a)).

La procedura prioritaria per stranieri minori, disabili o anziani

La domanda è esaminata **in via prioritaria** quando: a) ad una prima valutazione, è **verosimilmente fondata**; b) è presentata da un richiedente **appartenente a categorie di persone vulnerabili**, in particolare da un **minore non accompagnato**, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; c) si ritiene di avere **sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione** sussidiaria sulla base degli elementi in possesso. (art. 2, co. 2, lettere, a), b), c)).

La “**procedura accelerata**” non si applica “**agli stranieri portatori di esigenze particolari**”, persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali²⁴ (art. 2, co. 6).

²⁴ Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Nel contempo si prevede che non si applica ai richiedenti “**portatori di esigenze particolari**” (quali minori, disabili, anziani, ecc.) la disciplina in materia di **domande manifestamente infondate** (comma 1, lettera c)).

Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

Nel caso della riproposizione della domanda di ingresso in Italia, da parte di uno straniero che ha già ricevuto il provvedimento di allontanamento, il presidente della Commissione territoriale competente dovrà **valutare anche “i rischi di respingimento diretti e indiretti”**. Lo prevede un emendamento approvato in Commissione Affari costituzionali. La modifica incide sulla **norma che permette** allo straniero di **reiterare la domanda di ingresso**, “nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'**imminente allontanamento**”, ovvero l'espulsione. La seconda domanda dovrà essere trasmessa con “**immediatezza**” al presidente della Commissione “che procede all'esame preliminare **entro 3 giorni**”. Il riferimento alla necessità di valutare i **rischi di refoulement (respingimento) diretti e indiretti** è un richiamo all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, ed è finalizzato a garantire un'efficace tutela all'incolumità dell'immigrato richiedente la protezione internazionale, **evitando l'allontanamento forzato verso un paese non sicuro** (articolo 2, co. 1, lettera d)).

Permesso di soggiorno per “protezione speciale”

Viene portata da 1 a **2 anni** la durata del **permesso di soggiorno per “protezione speciale”** rilasciato, **a determinate condizioni, per seri motivi di carattere umanitario o nel rispetto di obblighi internazionali** dello Stato italiano, a chi è stata **respinta** la domanda di **protezione internazionale** (articolo 2, comma 1, lettera e)).

Viene, quindi, assicurata la **protezione**, non solo, come già era previsto dal Testo unico sull'immigrazione, allo straniero che rischia di subire torture, ma **anche a chi rischia di subire trattamenti inumani o degradanti** o la **violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare** o possa essere **oggetto di persecuzione per motivi di “orientamento sessuale” e di “identità di genere”**. Il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Questo permesso, come abbiamo visto, è **convertibile** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il **permesso di soggiorno speciale** è concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo **straniero** che versa in **gravi condizioni di salute psico-fisiche** o derivanti da **gravi patologie**.

Quando la domanda di protezione internazionale concernente un **minorenne** non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo **sviluppo psicofisico** e tenuto conto dell'**età** e delle condizioni di **salute** del minore la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle **misure di assistenza in favore del minore**.

Infine, si interviene sulla disciplina delle **controversie** sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di **sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento** impugnato, prevedendo, tra l'altro, che il **provvedimento di sospensione**, adottato per gravi motivi, deve essere **emanato dal tribunale in composizione collegiale** (art. 2, co. 1, lettera f)).

TRATTENIMENTO DEGLI STRANIERI NEI CENTRI E LORO DIRITTI (ART.3)

Trattenimento “pre-espulsivo”

Novità anche per quanto concerne le modalità del **trattenimento dello straniero** che sta per essere **allontanato dal territorio nazionale**, il c.d. trattenimento “**pre-espulsivo**” (art. 3, co. 1 e 4, lettera a)).

Intanto si stabilisce che lo **straniero** – rintracciato **in posizione di irregolarità** nel territorio nazionale o **soccorso** nel corso di operazioni di salvataggio **in mare** e condotto in apposti punti di crisi – sia “**tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà**” connessi al procedimento di convalida del decreto di trattenimento, in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola (art. 3, comma 1, lettera a)).

Lo straniero è trattenuto nel centro o nella struttura – presso cui sono assicurati “**adeguati standard igienico-sanitari e abitativi**” – in modo tale da assicurare la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno **rispetto della sua dignità**. È assicurata in ogni caso la **libertà di corrispondenza** anche telefonica **con l'esterno** (comma 1, lettera b) e comma 4 lettera a)).

Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)

Si “**procedimentalizza**” l'attività diretta a individuare il **centro per il rimpatrio** dove trasferire lo straniero destinatario di un provvedimento di trattenimento (lettera c), numero 1).

Si stabiliscono anche una sorta di **criteri di priorità** per il trattenimento nei **centri di permanenza per il rimpatrio** allo scopo di assicurare che, nei casi di insufficiente disponibilità di posti in tali strutture, siano **trattenuti** anzitutto coloro che sono considerati **una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica** o che sono stati **condannati, anche con sentenza non definitiva**, per specifici reati. Si prevede, inoltre, che siano condotti con **priorità** nei centri di permanenza per il rimpatrio anche gli **stranieri** che provengono **da Stati** con i quali l'Italia abbia stipulato **accordi di riammissione** o altre **intese in materia di rimpatrio**, o che provengano da essi (art. 3, co. 1, lettera c), numero 2).

Durata del trattenimento

Per quanto riguarda la **durata del trattenimento**. Il termine massimo è di **90 giorni**²⁵, prorogabili di ulteriori **30 giorni** qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri (art.3, co. 1, lettera c), numero 3).

La stessa modifica sui tempi è stata introdotta per gli **stranieri** trattenuti **presso le strutture carcerarie** (lettera *b*), numero 3), e per gli stranieri **richiedenti protezione internazionale**, in corso di **verifica** della sua **identità e nazionalità** (art. 3, co. 2, lettera *b*), numero 2).

Nel caso in cui sussistano fondati **dubbi relativi all'età** dichiarata da un **minore** si applicano le disposizioni **previste per i minori non accompagnati** (comma 2, lettera *b*), numero 3-*bis*).

Iscrizione anagrafica richiedente protezione internazionale

Accogliendo le osservazioni della Corte Costituzionale, si prevede²⁶ l'iscrizione nell'**anagrafe della popolazione residente** del richiedente la **protezione internazionale**, ospitato nei centri di prima accoglienza, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, prevedendo anche che venga rilasciata una carta d'identità, valida solo sul territorio nazionale, di durata triennale (co. 2, 3 e 4, lettera *a*)).

La Corte costituzionale, con la citata **sentenza n. 186 del 9 luglio 2020**, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale, individuando **due profili di illegittimità costituzionale**, entrambi riferiti all'articolo 3 della Costituzione.

In primo luogo, la Corte ha rilevato che “a dispetto del dichiarato obiettivo dell'intervento normativo di aumentare il livello di sicurezza pubblica, **la norma in esame**, impedendo l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, **finisce con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio dell'autorità pubblica** sulla popolazione effettivamente residente sul suo territorio, escludendo da essa una categoria di persone, gli stranieri richiedenti asilo, regolarmente soggiornanti nel territorio italiano”.

In secondo luogo, la Consulta ha ritenuto che la violazione dell'articolo 3 della Costituzione derivi anche **dall'irragionevole disparità di trattamento** che la norma censurata determina **tra stranieri** richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, oltre che con i cittadini italiani.

Linee guida per le situazioni di vulnerabilità

La verifica della sussistenza di **esigenze particolari** e di **specifiche situazioni di vulnerabilità**, anche ai fini del **trasferimento prioritario** del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, e dell'adozione di idonee misure di “prima

²⁵ Il decreto-legge n. 113 del 2018 aveva elevato la durata a **180 giorni**.

²⁶ Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

accoglienza” è effettuata secondo **le linee guida** emanate dal **Ministero della salute**, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee allestite qualora quest'ultimi non abbiano i posti disponibili (art. 3, co.2 , lettera *b-bis*).

Istanze o reclami dello straniero al Garante

Lo straniero in condizioni di trattenimento può rivolgere **istanze o reclami orali o scritti al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**. A sua volta il Garante può formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza (art. 3, co. 4, lettera *b*), e il comma 5).

IL SAI: NUOVO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (ART. 4)

Con l'articolo 4 viene **modificato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza** dei migranti sul territorio attraverso il nuovo **“Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI)**²⁷.

Prima assistenza

Si prevede, in particolare, che la **prima assistenza** sia svolta nei centri governativi ordinari e straordinari, previsti dal Testo unico sull'immigrazione²⁸; **l'accoglienza**, invece, sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI), **gestite dagli enti locali** (ex SIPROIMI). Il trasferimento avverrà con priorità per i **richiedenti vulnerabili**.

Il prefetto quando dispone il trasferimento del richiedente protezione ora è tenuto ad informare il sindaco del Comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza.

Diverse le novità organizzative, tra queste la necessità che i centri governativi ordinari e straordinari, siano caratterizzati da **adeguati requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza**, nonché da “idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali” (art. 4. co. 1, lettera *c*)).

Si aggiunge che l'erogazione dei servizi potrà prevedere anche **un'organizzazione su base territoriale** che potrà dunque articolarsi, ad esempio, anche a **livello comunale, sovracomunale o provinciale**, oltre che nei singoli centri di accoglienza.

L'inserimento nelle strutture del SAI

L'inserimento nelle strutture del **Sistema di accoglienza e integrazione** viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai **titolari di protezione internazionale** e ai **minori**

²⁷ Viene ampiamente revisionato il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), così come era stato ridisegnato dal decreto n. 113 di Salvini.

²⁸ Articoli 9 e 11 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

stranieri non accompagnati, ai **richiedenti la protezione internazionale**, che erano stati esclusi dal decreto-legge n. 113 del 2018, nonché ai **titolari** di diverse categorie di **permessi di soggiorno** previsti dal TU immigrazione²⁹, tra cui, ora, anche quelli per **cure mediche**, nel caso in cui versino in **gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie** (art. 4, co.1, lettera *b*). Possono, inoltre, essere accolti anche gli stranieri affidati dal tribunale per i minorenni ai servizi sociali, al compimento della maggiore età (cosiddetto “**proseguo amministrativo**”).

Tra l'altro si aggiunge un criterio di **priorità nel trasferimento** presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle **categorie di vulnerabilità** (minori, anziani, donne in gravidanza, disabili, ecc.).

L'accoglienza **nelle strutture straordinarie** (c.d. CAS) viene **limitata al tempo** strettamente **necessario** al trasferimento del richiedente nelle strutture del SAI.

All'ampliamento dei destinatari corrisponde una **diversificazione dei servizi del Sistema**, che ora si articola in **due livelli di prestazioni**: il primo dedicato ai **richiedenti** protezione internazionale, mentre il secondo a coloro che ne sono già **titolari** e prevede servizi aggiuntivi **finalizzati all'integrazione** che, comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale (commi 1-4).

L'**accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno** avviene, inoltre – a seguito di un emendamento – con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le **categorie vulnerabili**, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla **prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne** e la violenza domestica, fatta a Istanbul³⁰, e in collegamento con i percorsi di **protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica** (art. 4, co. , lettera *b*)).

Possibilità di impiego per i titolari e i impiego richiedenti di protezione per lavori di utilità sociale

Viene anche ripristinata la possibilità di avviare i **richiedenti** oltre ai titolari di protezione internazionale a **lavori di utilità sociale** (art. 4, co. 1, lettera *e*)).

*La **diversificazione dei servizi** segue anche le **indicazioni fornite dalla Corte dei conti**³¹, la quale ha rilevato la necessità di evitare di riconoscere un “**diritto di permanenza indistinto**” a tutti coloro che sbarcano, compresi gli stranieri che non dovessero avere diritto a una forma di protezione, con il loro conseguente inserimento in percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con gravosi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato*

²⁹ I titolari di permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità, le vittime di tratta, di violenza domestica, di sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile ecc.

³⁰ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011, ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77.

³¹ Corte dei Conti, deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G.

Cittadinanza: ridotti i termini del procedimento

I commi da 5 a 7, dell'articolo 4, portano a **24 mesi** (prima erano 48), prorogabili fino ad un massimo di **36 mesi**, il termine per la conclusione dei **procedimenti** di riconoscimento della **cittadinanza per matrimonio** e per c.d. **naturalizzazione**.

Il termine di definizione dei procedimenti trova applicazione per le **domande di cittadinanza** presentate **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** (art. 4, co. 6).

SUPPORTO A PERCORSI DI INTEGRAZIONE (ART. 5)

Per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI sono avviati ulteriori **progetti di integrazione** a cura delle **amministrazioni competenti** e nei limiti delle risorse disponibili (art. 5, comma 1).

Sono individuate alcune **linee prioritarie d'intervento** per l'aggiornamento del **Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021**, con particolare riguardo a: *a)* formazione linguistica finalizzata alla **conoscenza della lingua italiana** ³²; *b)* **conoscenza dei diritti e dei doveri** fondamentali sanciti nella **Costituzione della Repubblica Italiana**; *c)* **orientamento ai servizi pubblici essenziali**; *d)* **orientamento all'inserimento lavorativo** (art. 5, co. 2).

In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative (art. 5, co. 3).

DELITTI COMMESSI NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (ART. 6)

L'articolo 6 prevede, con riguardo ai **reati commessi** con violenza alle persone o alle cose, in occasione o a causa del trattenimento **in uno dei centri di permanenza** per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza, l'applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita**, quindi entro le **48 ore dal fatto**, anche sulla base di documentazione video-fotografica.

Per questi delitti si procede sempre con **giudizio direttissimo**, salvo che siano necessarie speciali indagini.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 131-BIS C.P.: TENUITÀ DEL FATTO (ART. 7)

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del **codice penale**, prevedendo che l'**esclusione** della specifica **causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto** sia **circoscritta** al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e **non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali**. L'esclusione viene, invece, **estesa** ai casi di oltraggio a un **magistrato in udienza** (articolo 343 del codice penale).

³² Almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

La norma recepisce un'osservazione contenuta nella [lettera del Presidente della Repubblica](#), contestuale alla promulgazione della legge n. 132 del 2018 di conversione del decreto-legge n. 113.

COMUNICAZIONI DEI DETENUTI SOTTOPOSTI AL 41-BIS (ART. 8)

L'**articolo 8** interviene sull'**articolo 391-bis del codice penale** allo scopo di **inasprire il regime sanzionatorio** per chiunque agevoli, nelle **comunicazioni con l'esterno**, il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui **all'articolo 41-bis** della legge sull'ordinamento penitenziario³³.

È inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al **detenuto**, che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis, **comunica con altri** in violazione delle prescrizioni imposte. Attualmente la violazione delle suddette prescrizioni integra solo un illecito disciplinare.

CONTRASTO ALL'USO INDEBITO DI CELLULARI IN CARCERE (ART. 9)

L'**articolo 9** inserisce nel **codice penale** il nuovo **articolo 391-ter** per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette **a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico**. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

SANZIONI PIÙ SEVERE PER IL REATO DI RISSA (ART. 10)

L'articolo 10 interviene sulla pena pecuniaria prevista per il **reato di rissa** dal primo comma dell'articolo 588 del codice penale, elevando l'importo massimo della multa da 309 a **2.000 euro** (comma 1, lettera **a**). Analogamente, la **lettera b**) modifica il trattamento sanzionatorio previsto dal secondo comma dell'articolo 588, prevedendo l'aggravamento della pena, stabilita nella reclusione da 6 mesi a **6 anni per il solo fatto della partecipazione alla rissa**, nell'ipotesi in cui, nel corso di questa, taluno resti ucciso o riporti lesioni personali.

“Tale misura – sottolinea la relazione al disegno di legge – risponde alla recrudescenza di fenomeni criminosi per cui risulta indispensabile e urgente approntare misure normative, anche di carattere sanzionatorio, maggiormente incisive”. È evidente il riferimento a recenti fatti di cronaca, come il tragico episodio nel quale ha trovato la **morte il giovane Willy Monteiro Duarte, a soli 21 anni**.

³³ L. 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI PUBBLICI (ART. 11)

L'articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017³⁴.

Sono previste norme ancora più severe per quanto riguarda il **divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento**, nonché a strutture scolastiche e universitarie, che può essere disposto dal questore nei confronti di coloro che siano stati anche soltanto denunciati per specifici reati.

Contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei locali pubblici

Si **amplia la platea** di coloro ai quali è applicabile il divieto, prevedendo che esso possa essere disposto **nei confronti dei soggetti** che abbiano riportato una o più **denunce** o una **condanna non definitiva** nel corso degli ultimi 3 anni relativamente alla **vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti** o psicotrope.

Il questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, **il divieto di accesso agli stessi locali** o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero **di stazionamento** nelle immediate vicinanze degli stessi (art. 11 co. 1, lettera *a*).

Prevenzione di disordini all'interno o nelle vicinanze di locali pubblici

Con il **comma 1, lettera b)**, il divieto può essere disposto nei confronti dei **soggetti denunciati**, anticipando la soglia di applicabilità del provvedimento del questore. Si stabilisce quindi che il questore possa disporre il divieto di accesso nei confronti delle **persone denunciate, negli ultimi tre anni**, per reati commessi in occasione di **gravi disordini** avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle **immediate vicinanze** degli stessi, o per **delitti non colposi contro la persona o il patrimonio** ovvero **aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale**³⁵, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. La medesima misura può essere disposta, per motivi di sicurezza, anche nei confronti dei soggetti destinatari di una pronuncia di **condanna, anche non definitiva**, per taluno dei predetti reati.

Al divieto di accesso si accompagna il **divieto di stazionamento**. Il questore può disporre la misura rispetto a **tutti i locali presenti nel territorio dell'intera provincia**.

Le sanzioni

La violazione della misura disposta dal questore, sinora sanzionata a livello amministrativo, viene ora qualificata come **un illecito penale**. L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni è punita con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** e con la **multa da 8.000 a 20.000 euro**.

³⁴ [Dossier n. 196](#) : "Per la sicurezza delle città", Ufficio Documentazione e Studi Gruppo deputati PD, del 15 marzo 2017.

³⁵ Commessi dunque per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI VIA INTERNET (ART. 12)

L'articolo 12 prevede una serie di misure al fine di contrastare i **reati di stupefacenti** commessi attraverso l'utilizzo della rete **internet**.

Presso il Ministero dell'interno è predisposto **un elenco** da aggiornare costantemente, dei **siti web** che, sulla base di elementi oggettivi, vengono utilizzati per commettere su *internet* uno o più reati in materia di **stupefacenti**.

I *provider* devono, entro il termine di 7 giorni, impedire l'accesso ai siti segnalati attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già utilizzati per il contrasto ai reati di pedopornografia

La violazione degli obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000**.

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13)

L'articolo 13 reca alcune significative modifiche alla disciplina sul **Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale** (secondo la nuova denominazione), rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di **meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**³⁶.

Il Garante nazionale può **delegare i garanti territoriali** per l'esercizio delle **proprie funzioni** relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, ai centri di identificazione e di espulsione, quando particolari circostanze lo richiedano. La **delega** ha una **durata massima di 6 mesi**. È inoltre **prorogato di 2 anni il mandato** dell'attuale **Garante nazionale** (art. 13, co. 1, lettera c)).

“Nel particolare momento di **crisi sociosanitaria in atto**, destinata a incidere negativamente anche sulla **condizione delle persone private della libertà personale** – si legge nella relazione al disegno di legge del Governo –, appare **necessario intervenire** con modifiche urgenti alla suddetta disciplina al fine di definire il **ruolo del Garante nazionale** nel quadro normativo nazionale, di rendere **più efficace** l'esercizio del mandato assegnato dalla legge e di conservare nel tempo **l'esperienza maturata** dall'attuale collegio e dalla struttura di cui esso si avvale”.

DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 14; 15; 16)

L'**articolo 15** introduce **disposizioni transitorie** finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa che giurisdizionale, che possono incidere sull'esatta determinazione dell'attuale **posizione giuridica degli stranieri**.

L'**articolo 14** reca la **clausola di neutralità finanziaria** del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Mentre l'**articolo 16** dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

³⁶ Ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002